

Anche se in vendita, l'animale necessita sempre rispetto e tutela, altrimenti scatta la condanna per maltrattamento

Tribunale penale di Bassano del Grappa sentenza n 190 del 18 maggio 2012

A cura dell' Avv Carla Campanaro

Con la sentenza in commento (che riportiamo in calce), il 18 maggio 2012 il Tribunale penale di Bassano del Grappa in base agli art.li 444 c.p.p. e ss condanna mediante l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, in concorso tra loro due imputati, ovvero il rappresentante legale di un'azienda agricola ed il socio e collaboratore della predetta azienda, per i reati di cui agli art. 81cpn, 110, 544 ter , 727 c.p. perché *'in concorso tra loro con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, in via continuativa spedivano per posta agli acquirenti, in tutto il territorio nazionale, numerosissimi animali quali tartarughe e piccoli rettili, sottoponendoli a comportamenti incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, così incrudelendo contro di loro, cagionando loro patimenti e talvolta provocandone la morte; in particolare richiudevano le bestiole all' interno di scatole di cartone, senza coibentazione atta a mantenere la giusta temperatura e sprovviste di dicitura "contiene animali vivi"(così non consentendo al vettore di rifiutare il trasporto o di eseguirlo con idonee modalità), scatole nelle quali erano costretti a viaggiare anche diversi giorni.'*

I fatti.

Nel dicembre 2007 la Polizia Postale ed il Corpo Forestale dello Stato iniziavano le indagini contro la titolare di un'azienda agricola sita in provincia di Vicenza in quanto era emerso che vendeva *on line* di animali di ogni specie spedendoli in modalità assolutamente inadeguate e pericolose per la loro sopravvivenza, ovvero spedendoli vivi in involucri sigillati, mediante la posta ordinaria. Emergeva a seguito degli accertamenti e del rinvenimento di alcuni animali giunti morti al destinatario, che l'azienda era di fatto dedita ad impacchettare gli animali, per lo più testuggini, ma anche iguane, rettili nonché grilli ed altri insetti per spedirli in tutta Italia, assolutamente incuranti delle ore di viaggio senza cibo, né aria, né luce. Sull'imballaggio non figurava alcuna indicazione relativa alla "merce" inviata dato che non permetteva neanche al vettore di potersi rifiutare di porre in essere tali condotte. La Lav, nella sua qualità di Ente rappresentativo di interessi lesi dal reato (cfr art 7 legge n 189 del 2004 *'diritti e facoltà degli Enti e delle Associazioni'*) provvedeva nel mentre a depositare specifiche consulenze tecniche e memorie a supporto delle indagini.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il maltrattamento

Posto che, come da costante insegnamento della Suprema Corte, è ormai conclamato che il concetto di maltrattamento verso un animale, penalmente rilevante, può essere inteso ed individuato con riferimento al concetto del maltrattamento-dolore, essendo notorio che gli animali, in quanto esseri viventi dotati di sensibilità fisica e psicofisica, reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, cibo, stress, eccitazione, trattamento) entro determinati limiti fisiologici (Cas. Pen. Sez. III sentenza 3/12/2003 n 46291). Se questi limiti vengono superati l'animale prova dolore, come nel caso di specie, in cui anche in base alle consulenze tecniche dei medici veterinari coinvolti dalla Lav, emergeva in fatto come il trattamento riservato agli animali configurasse pienamente il reato di maltrattamento di animali come previsto dagli articoli 544 ter ed art 727 c.p.

La condanna

Il Tribunale penale di Bassano del Grappa pertanto, dopo aver accertato la penale rilevanza dei fatti citati, in base ai verbali di sequestro nonché alla documentazione acquisita che comprovava la modalità di vendita degli animali, con la sentenza in commento condanna in concorso tra loro i due imputati per i reati loro ascrittigli, confiscando inoltre gli animali coinvolti.

Il Tribunale ritiene che la consapevole custodia e trasferimento degli animali in strutture palesemente inadeguate a garantirne il benessere, abbia comportato una lesione e danno alla salute degli animali coinvolti, senza necessità. Importante rilevare come sia accertata, con la sentenza in commento, la sussistenza del **concorso formale tra i reati di cui all'art 727 c.p. II comma ed art 544 ter c.p.** per cui la condanna è applicata per entrambe le fattispecie delittuose. Infatti posto che il bene giuridico dell'art 727 c.p. II comma¹ è la tutela contro un'attività socialmente dannosa, in quanto è inserito nel Capo II del Codice penale '*Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale*', Sezione I *Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi*, reato quindi volto a tutelare e promuovere l'educazione civile nel rispetto dei costumi sociali oltre che l'animale in se, mentre gli art.li di cui al capo IX bis del codice penale '*dei delitti contro il sentimento per gli animali*' (art 544 bis e ss c.p.) tutelano il '*sentimento di empatia nei confronti degli animali*', è pertanto ipotizzabile il concorso formale tra suddetti reati.

¹ **Art 727 c.p. II COMMA Art. 727.** - (*Abbandono di animali*). - *Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze*".

Evidente che tali condotte, purtroppo tutt'altro che infrequenti, denotano una inaccettabile (e penalmente rilevante) qualificazione dell'animale quale mera 'res', ovvero bene mobile destinato alla vendita a privati, senza alcun rilievo per la natura 'sui generis' nello stesso, della natura di essere senziente oggetto di specifica normativa penale (cfr legge n 189 del 2004), che denota quanto sia ampio ad oggi il divario tra codice penale e codice civile in relazione alla 'questione animale', e per cui si auspicano il prima possibile adeguate riforme normative in proposito.

Carla Campanaro

Pubblicato il 12 giugno 2012

Pubblichiamo in calce la motivazione della sentenza



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di: **Bassano del Grappa**
in composizione monocratica


Nella Persona della **Dr.ssa DEBORAH DE STEFANO**
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

nel procedimento penale

contro



1) ~~_____~~ nata il ~~_____~~ a
Padova, residente a ~~_____~~ via
~~_____~~

Libera - contumace

2) ~~_____~~ nato il ~~_____~~ a
~~_____~~ ivi residente in via
~~_____~~

Libero - contumace

IMPUTATI

Vedi pagina che segue



Sent. N. 190/12

N. 185/12 Mod. 16 Tribunale

N. 601/08 R.G. Mod. 21 P.M.

Irrevocabile il _____

SENTENZA

In data 18.05.2012

Depositata in cancelleria

Oggi 18.05.2012

IL Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario
Antonietta Maso

Li _____

Fatto avviso di che all'articolo
548/3° comm. C.P.P.

IL Cancelliere

Li _____

Fatta comunicazione ai sensi
dell'art.27 D.P.R. 334/89

IL Cancelliere

Li _____

Invio estratto della Procura della
Repubblica per l'esecuzione

IL Cancelliere

N. _____

Del campione penale

Il _____

Fatta scheda casellario

IL Cancelliere

IMPUTATI

Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 544 ter, 727 c.p. perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, [REDACTED] quale legale rappresentante della azienda agricola "[REDACTED]", [REDACTED] quale socio e collaboratore della azienda predetta, in via continuativa spedivano per posta agli acquirenti, in tutto il territorio nazionale, numerosissimi animali quali tartarughe e piccoli rettili, sottoponendoli a comportamenti incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, così incrudelendo contro di loro, cagionando loro patimenti e talvolta provocandone la morte; in particolare, rinchiudevano le bestiole all'interno di scatole di cartone, senza colbertazione atta a mantenere la giusta temperatura e sprovviste della dicitura "contiene animali vivi" (così non consentendo al vettore di rifiutare il trasporto o di seguirlo con idonee modalità), scatole nelle quali erano costretti a viaggiare anche diversi giorni; si richiamano, tra gli altri: sequestro operato dalla Polizia Postale di Imperia di 12 tartarughe vive, varie specie in data 05/11/2007 e di una tartaruga viva "Pelomedusa subrufa" in data 25/10/07, sequestro di una tartaruga viva "Pelomedusa subrufa" in data 06/11/07 operato dalla Polizia Postale di Imperia, sequestro operato in data 23/09/09 dal CFS di Milano CITES di un esemplare di Testudo Horsfieldi e di un esemplare di Iguana iguana.

In Bassano del Grappa, dal 2007 al 23/09/09

Con l'intervento del Pubblico Ministero **Dr.ssa Dotto Isabella**

e difeso dall'avv. **[REDACTED]** del foro di Bassano del Grappa, di fiducia, presente.

Parte civile : Legale rappr. **Felicetti Gianluca** della "LAV Lega Anti Vivisezione ONLUS" difesa da avv. **Alessandra Bocchi** del foro di Vicenza, **PRESENTE**.

Le parti hanno concluso come segue:

La difesa chiede per **[REDACTED]** la seguente pena:

Pena base: € 3.000,00= di multa. Ridotta per art. 62 bis a € 2.000,00= di multa. Aumentata ex art. 81 a: € 2.400,00= di multa. Ridotta per art. 444 c.p.p. a: € 1.600,00= di multa. Detta pena **rateizzata** ex art. 133 ter in n° 15 rate mensili da € 106,66= non menzione.



Calcolo pena per D. [REDACTED] to:

Pena base: € 3.000,00= di multa. Aumentata ex art. 81 a: € 3.900,00= di multa


Ridotta per art. 444 c.p.p. a : € 2.600,00= di multa

Detta pena rateizzata ex art. 133 ter in 25 rate mensili, da € 104,00=

Non menzione.

La Parte civile deposita nota spese.

Il P.M. presta il consenso.



Per il coimputato [REDACTED] la pena applicabile è di e. 2.600 di multa (pena così determinata: pena base , per il reato più grave di cui all'art 544ter cp - e 3000 di multa, aumentata ex art 81 cp ad e. 3900 ridotta come sopra per il rito), rateizzata come da dispositivo

Non sussistendo preclusioni oggettive o soggettive va concesso il beneficio della non menzione ad entrambi

Gli imputati vanno condannati alla refusione delle spese legali sostenute dalla parte civile , liquidate come in dispositivo .

Consegue ex lege la confisca degli animali in sequestro e l'affidamento degli stessi in via definitiva agli enti che ad oggi li custodiscono.

PQM

Il giudice, letti gli artt. 444 e segg. c.p.p., applica su richiesta delle parti, a [REDACTED] , riconosciute le circostanze attenuanti generiche , ritenuto il concorso formale tra le condotte e considerata la diminvente per il rito, la pena di e. 1600 di multa, rateizzata in 15 rate mensili nonché a [REDACTED] , ritenuto il concorso formale tra le condotte e considerata la diminvente per il rito, la pena di e. 2600 di multa, rateizzata in 25 rate mensili . Non menzione della condanna per entrambi gli imputati

Letto l'art 240 cp dispone la confisca degli animali in sequestro e l'affidamento degli stessi in via definitiva agli enti che ad oggi li custodiscono, ponendo le spese di custodia a carico degli imputati

Condanna gli imputati al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 920, oltre IVA e CPA come per legge

Bassano del Grappa, così deciso in data 18.5.12

IL GIUDICE

Deborah De Stefano

Il Funzionario Giudiziario
Antonello Maso

